STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO
BARILLARI – LAPOLLA – CAVALLERI

DI SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

 $16128 - Genova - Via \, Corsica, \, 9/2 \, \text{sc.} \, B - \text{tel.} \, \, 010 \, 5455511 - Fax \, \, 010 \, 5704028$ 

E-MAIL: lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

**CIRCOLARE 6/2016** 

Genova, 16 giugno 2016

Oggetto: AL VIA LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

Finalmente in data 16 maggio 2016 è stato pubblicato, sul sito del Ministero del Lavoro – sezione

pubblicità legale, il decreto interministeriale 25 marzo 2016, a mezzo del quale si è provveduto a dare

attuazione alla c.d. detassazione.

Come noto, lo si fa presente in estrema sintesi, a mezzo della Legge di Stabilità 2016 il Legislatore

ha provveduto a reintrodurre nel ordinamento tributario, stavolta in via strutturale, la tassazione

sostitutiva del 10% su quelli che sono da considerarsi premi di risultato, anche in forma di

partecipazione agli utili d'impresa. Tale tassazione, in forma agevolata, si dice appunto sostitutiva in

quanto applicata in vece dell'ordinaria tassazione Irpef e relative addizionali locali. Le disposizioni

del decreto si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta 2016 e in quelli successivi.

Il decreto, adesso pubblicato, prevede quindi tale agevolazione per erogazioni derivanti da accordi di

secondo livello, legate ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Ciò

nel limite annuo di € 2.000,00 lordi e a favore di lavoratori che, nell'anno precedente, abbiano

percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 50.000,00.

Si fa notare che l'attuale versione della detassazione si rivolge esclusivamente verso gli effettivi

premi di risultato, andando così ad escludere quelle retribuzioni di produttività che, nelle precedenti

versioni, avevano trovato un qualche spazio applicativo.

Al fine di monitorare e controllare le sopra esposte condizioni, il decreto richiede inoltre che

l'accordo aziendale o territoriale, da cui la retribuzione premiale deriva, oltre ad essere stipulato dalle

rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie, sia depositato in modalità

esclusivamente telematica presso la DTL entro 30 giorni dalla sua stipula, ovvero, se già stipulato,

entro la scadenza prorogata al prossimo 15 luglio. Per effettuare il deposito occorre compilare il

modulo telematico indicando i dati del datore di lavoro, il numero dei lavoratori coinvolti, le misure

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03266340102

SEGUE CIRCOLARE 6/2016 STUDIO BARILLARI LAPOLLA CAVALLERI

introdotte e gli indicatori per la misurazione dei parametri fissati; bisogna inoltre allegare il file del

contratto in formato pdf. Il modello così compilato viene in automatico inviato alla DTL competente

e il datore di lavoro dichiarerà in questo modo la conformità del contratto ai principi della L.

n.208/15 e alle disposizioni del decreto.

La detassazione rileva, inoltre, anche nel caso in cui la retribuzione premiale sia offerta a mezzo di

partecipazione agli utili dell'impresa da parte dei lavoratori, ovvero nella situazione in cui invece che

una somma in denaro siano offerti, ai lavoratori stessi, determinati strumenti di welfare come, quale

esempio, servizi educativi od assistenziali anche per familiari.

Da ultimo giova ricordare che la somma del limite annuo di detassabilità del premio, pari come detto

a € 2.000,00, potrà essere elevata fino a € 2.500,00 nei casi in cui l'azienda abbia coinvolto

pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Con i prossimi cedolini paga, quindi, sarà possibile concedere ai lavoratori, nei limiti e alle

condizioni indicate dal decreto, la sopra citata tassazione agevolata, così come potranno essere

conguagliate eventuali erogazioni premiali già erogate e tassate ordinariamente, in assenza

dell'attuazione normativa.

Si precisa in chiusura che in data 15 giugno l'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 28/E

con la quale, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, illustra l'agevolazione per i

premi di produttività.

La circolare, inoltre, esamina le nuove disposizioni in materia di benefit, anche al fine di delineare il

quadro delle erogazioni detassate che possono essere corrisposte in sostituzione delle retribuzioni

premiali ed è chiarito l'ambito entro il quale è consentita la sostituzione tra le due componenti.

Seguirà pertanto, a breve, una nuova circolare del nostro Studio.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando a ribadire l'argomento, lasciamo ovviamente ai

professionisti che seguono per voi questa materia, l'analisi sia delle procedure che degli obblighi in

merito.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato Consulenti del Lavoro Ragg. BARILLARI –LAPOLLA

**Dott. CAVALLERI**